

## **REGOLAMENTO COMMISSIONI DI STUDIO**

### **1. NATURA E FINALITÀ DELLE COMMISSIONI**

L'ordinamento professionale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 10 lett. g e 25 lett. b, riserva al consiglio dell'Ordine tutte le iniziative tese al miglioramento ed al perfezionamento della professione.

Le commissioni di studio rappresentano uno dei principali strumenti mediante il quale il Consiglio dell'Ordine si propone di realizzare le proprie finalità. Queste consistono in gruppi di studio e ricerca composti da dottori commercialisti iscritti all'albo, che intendono svolgere - senza alcuna retribuzione - attività di ricerca, studio ed approfondimento di tematiche oggetto della professione.

Ai lavori delle Commissioni possono assistere anche i tirocinanti presso Collegi dell'Albo di Prato, in numero comunque non superiore al 50% del totale dei partecipanti alla Commissione che siano iscritti all'albo.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce le materie di competenza delle commissioni.

Le commissioni permanenti hanno durata triennale, mentre le commissioni temporanee si intendono sciolte all'esaurimento del compito loro affidato.

Le commissioni di studio, articolate in maniera specialistica come verrà successivamente illustrato, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) attività di studio e ricerca su tematiche generali individuate dalla commissione;
- b) attività di ricerca, studio e risposte a quesiti formulati dagli iscritti su tematiche di competenza della commissione;
- c) proposizione di convegni, forum, seminari e corsi di formazione al termine delle attività di studio e ricerca;
- d) pareri su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto dei Dottori Commercialisti.

La divulgazione dei risultati dei lavori delle commissioni Potrà avvenire, a cura del Consiglio dell'Ordine, mediante:

- convegni, seminari, forum e conferenze stampa;
- pareri non vincolanti agli iscritti;
- circolari periodiche, quaderni o altre iniziative editoriali;
- periodico locale;
- strumenti di diffusione informatica e rete internet.

### **2. ORGANI E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI**

Le commissioni di studio sono composte da un numero di partecipanti da definire, preferibilmente non inferiore a cinque e non superiore a venti.

Il Consiglio dell'Ordine designa, a maggioranza assoluta dei voti, un Presidente .

Partecipa ai lavori della commissione un delegato del Consiglio dell'Ordine, nominato osservando le stesse modalità per la nomina del Presidente.

Possono partecipare ai lavori delle commissioni, studiosi delle singole materie, in qualità di esperti.

Nel corso della prima riunione il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti, per adesione e conoscenza, consapevoli dell'attività di servizio che dovrà essere svolta a favore della categoria.

Qualora il Presidente lo reputi opportuno la Commissione procederà alla nomina del Segretario.

Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare in modo del tutto discrezionale l'attività della commissione, nonché di convocare le singole riunioni; comunica altresì al Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento della Commissione, il programma annuale dei lavori della commissione, da formulare di concerto con il delegato del Consiglio, elencando le eventuali iniziative che la stessa intende realizzare.

Il Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione delle riunioni ed alla organizzazione del lavoro di segreteria.

Il Consigliere Delegato è titolare di ogni più ampio potere per il raggiungimento delle finalità istituzionali della commissione. In particolare:

- indirizza i lavori della commissione, di concerto con il Presidente, assumendo tutti gli opportuni provvedimenti;
- illustra i risultati dei lavori della commissione al Consiglio dell'Ordine, che dopo averli approvati ne può autorizzare la divulgazione, stabilendo le correlative modalità.

### **3. REGOLAMENTO, PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E RISORSE DELLE COMMISSIONI**

Le commissioni, come detto, vengono convocate, sentito il Consigliere Delegato, dal Presidente, mediante lettera fax preferibilmente almeno una volta al mese entro sette giorni dalla data della riunione, presso la sede del Consiglio ovvero, nel caso di esigenze particolari da motivare nell'avviso di convocazione, presso altra sede.

La fissazione della data della riunione deve essere preventivamente concordata con gli uffici della Segreteria dell'Ordine.

Alle riunioni debbono obbligatoriamente partecipare tutti i componenti della Commissione e le assenze debbono essere giustificate. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica del componente, che verrà sostituito immediatamente dal Consiglio dell'Ordine.

Nello svolgimento delle rispettive attività, le commissioni potranno utilizzare gli strumenti informativi di cui l'Ordine dispone.

I risultati delle attività di ricerca e studio svolte dalle commissioni, nonché elaborati, pareri ed ogni altro documento equipollente, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine, che ha pertanto facoltà di disporne come meglio crede, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli autori.